


COMUNE DI BOLSENA (Provincia di Viterbo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 12/05/2018

Oggetto: UFFICIO TRIBUTI: Adesione all'Agenzia delle Entrate della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m dal **04/06/2018** al **19/06/2018** (n° 593 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il segretario comunale

F.to dott. Fabio Fabene

Pubblicata all'albo pretorio on line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi dal **04/06/2018** al **19/06/2018** e divenuta esecutiva il **12/05/2018**, essendo stata dichiarata **immediatamente esecutiva**.

il segretario comunale

F.to dott. Fabio Fabene

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)

il responsabile del servizio

F.to dott. M. Antonella Menichetti

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)

il responsabile di ragioneria

F.to dott. M. Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

dott. Fabio Fabene

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di maggio alle ore 10.00 nella Sala delle riunioni del palazzo comunale di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ed in prima convocazione. Assume la presidenza il Sig. dott. ing. Equitani Paolo - Sindaco assistito dal Segretario Comunale dott. Fabio Fabene incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
dott. ing. Equitani Paolo	Sindaco	s	
Dottarelli Paolo	Consigliere	s	
Di Sorte Andrea	Consigliere	s	
Adami Riccardo	Consigliere	s	
Stella Emiliano	Consigliere		s
Sarchioni Riccardo	Consigliere		s
Bronzo Stefania	Consigliere	s	
Perosillo Silvano	Consigliere	s	
Brischia Leonardo	Consigliere	s	
Quattranni Antonio	Consigliere	s	
Chiaretti Simonetta	Consigliere	s	
Tomasselli Giovanni	Consigliere		s
Di Russo Leonardo	Consigliere	s	

Presenti 10

Assenti 3

Il Presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale., quindi mette ai voti la seguente proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” che a partire dal prossimo 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate svolte però da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività.

Preso quindi atto:

- che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017: 1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
- che l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità.

Dato atto che il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso. Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso “investigativi” tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

Considerato altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo.

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità.

Dato atto che tutte le entrate del Comune, sia quelle tributarie che quelle riferite alle entrate patrimoniali, se non rimosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

Considerato altresì che:

- Il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre.
- Che la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può essere anche differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le

professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

- Che come chiarito dall'IFEL con la delibera in questione il Comune non si impegna ad affidare in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate – Riscossione tutte le proprie entrate, di natura tributaria o patrimoniale, dovendosi ritenere che, come in passato, il Comune possa legittimamente utilizzare alternativamente sia il ruolo che l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639 del 1910, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa.
- Il Regolamento generale delle entrate approvato con propria deliberazione n. 19 del 12/04/2007 prevede all'art. 7 quale strumento di riscossione coattiva la procedura di cui al R.D. 639 del 1910 e che pertanto va espressamente palesata, con atto consiliare, la volontà di utilizzare quale strumento di riscossione coattiva anche il ruolo.

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Ritenuto pertanto di proporre, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare dal 1° giugno 2018 al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad Essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1° giugno 2018 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno ed impegneranno la relativa spesa.

Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale del “le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate” a decorrere dal 1° luglio 2017;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento generale delle Entrate approvato con propria deliberazione n. 19 del 12/04/2007 con particolare riferimento all'art. 7 che viene espressamente modificato e aggiornato con le previsioni della presente deliberazione;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 3 (Quattranni, Chiaretti e Di Russo)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di sostituire l'art. 7 del Regolamento generale delle Entrate, approvato con propria deliberazione n. 19 del 12/04/2007, con il seguente: *“la riscossione coattiva delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, è effettuata utilizzando tutti gli strumenti che la normativa offre quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, ma anche*

tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 446/1997”;

- 3) di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° giugno 2018; -
- 4) di dare atto che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° giugno 2018, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

constatata l'urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto, con votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge

- Presenti e votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 3 (Quattranni, Chiaretti e Di Russo)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

*Il Segretario Comunale
F.to dott. Fabio Fabene*

*Il Sindaco
F.to dott. ing. Equitani Paolo*